ORDINANZA DELLA CORTE
DEL 9 NOVEMBRE 1983 [1]

Habourdin International SA e Banque nationale de Paris contro SpA Italocremona (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Varese)

Causa 80/83

Massime

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni — Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione da parte della Corte di giustizia — Giudici nazionali autorizzati a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale — Giudici che statuiscono «in appello» — Nozione — Giudice italiano che statuisce in primo grado sull'opposizione proposta contro l'ordinanza di pagamento adottata nell'ambito di un procedimento sommario d'ingiunzione — Esclusione

(Protocollo del 3 giugno 1971, art. 2, n. 2)

Nel procedimento 80/83,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte dal presidente del Tribunale di Varese, con ordinanza emessa il 23 aprile 1983 nei procedimenti riuniti

HABOURDIN INTERNATIONAL SA, Parigi,

e

BANQUE NATIONALE DE PARIS, Parigi-Milano,

contro

SPA ITALOCREMONA, Varese-Gazzada,

domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

1 — Lingua processuale: l'italiano.

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

Con ordinanza 23 aprile 1983, pervenuta alla Corte il 6 maggio 1983, il presidente del Tribunale di Varese ha sollevato, in base al Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: Convenzione), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di talune disposizioni della Convenzione.

Detto Protocollo riserva a taluni organi giurisdizionali, indicati nell'art. 2 dello stesso, la competenza a chiedere alla Corte di giustizia di pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione; nel caso presente occorre pertanto esaminare se la Corte sia competente a pronunziarsi sulla questione sottopostale.

I punti 1 e 3 del suddetto art. 2 elencano espressamente e limitativamente — il primo direttamente, il secondo mediante rinvio all'art. 37 della Convenzione — gli organi giurisdizionali competenti ad adire la Corte. Il punto 2 dello stesso articolo aggiunge che tale competenza spetta del pari alle «giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d'appello».

L'art. 3 del Protocollo precisa che:

«1. Quando una questione relativa all'interpretazione della Convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punto 1, tale giurisdizione, qualora reputi necessario per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. Quando una questione del genere è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punti 2 e 3, tale giurisdizione può, alle condizioni determinate nel paragrafo 1, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione».

I Tribunali italiani, non essendo menzionati né al punto 1 dell'art. 2 del Protocollo, né all'art. 37 della Convenzione, possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunziarsi in via pregiudiziale su una questione d'interpretazione solo quando «giudicano in grado d'appello».

Dal fascicolo di causa risulta che l'ordinanza di rinvio è stata emessa nel corso di un giudizio di primo grado instaurato con l'opposizione proposta, in forza dell'art. 645 del Codice di procedura civile italiano (in prosieguo: CPC), contro un decreto ingiuntivo emesso nell'ambito del procedimento sommario di ingiunzione disciplinato dagli artt. 633 e segg. del CPC. Si deve pertanto constatare che l'ordinanza di rinvio non è stata emessa nelle condizioni contemplate dall'art. 2, punto 2, del Protocollo concernente l'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968.

Di conseguenza, la Corte è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronunzia pregiudiziale, che deve quindi essere dichiarata irricevibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, § 1, e 103, § 2, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

La domanda di pronunzia pregiudiziale presentata dal presidente del Tribunale di Varese, con ordinanza 23 aprile 1983, è irricevibile.

Lussemburgo, 9 novembre 1983

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars